



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su riso ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario THIOPRON reg. n. 000013, contenente la sostanza attiva *Zolfo*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute" e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il decreto del 16 marzo 1972 modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 6 ottobre 2016, con il quale è stato registrato al n. 000013 il prodotto fitosanitario denominato THIOPRON, contenente la sostanza attiva *Zolfo*, a nome dell’Impresa UPL Europe Ltd, con sede legale in Gran Bretagna, The Centre, 1 st floor, Birchwood Park, Warrington WA3 6YN;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Zolfo* per l’utilizzo su riso per il controllo del brusone;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su riso per il controllo del brusone, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario THIOPRON contenente la sostanza attiva *Zolfo*;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego sulla coltura del riso per il controllo del brusone del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell’Ufficio in data 21 aprile 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTA la nota del 27 aprile 2017 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura del riso per il controllo del brusone, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato THIOPRON registrato al n. 000013 in data 16 marzo 1972, a nome dell'Impresa UPL Europe Ltd, con sede legale in Gran Bretagna, The Centre, 1 st floor, Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it, e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 08 maggio 2017

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Giuseppe Ruocco

THIOPRON®

- ZOLFO LIQUIDO -

THIOPRON®

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

ZOLFO puro (esente da selenio) g 60 (825 g/l)

Coformulanti, q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo

H317 - Può provocare una reazione allergica alla pelle

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza

P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280 - Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Titolare dell'autorizzazione:

UPL EUROPE Ltd. - The Centre, 1st floor, Birchwood Park, Warrington WA3 6YN, Gran Bretagna - tel. +44 1925 819999

Distribuito da:

UPL ITALIA S.r.l. - S. Carlo di Cesena (FC)

Officine di produzione: CEREXAGRI S.A. Division R.S.R. - Marsiglia (Francia) / CEREXAGRI S.A. - Bassen (Francia)

Officina di confezionamento: SCAM S.p.A. - S. Maria di Mugnano (MO)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 0013 del 16.03.1972

Contenuto netto: ml 100-500 / litri 1-5-10-15-20-25-50*-100*-200**-1000**

PARTITA N°.....



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un centro antiveleni

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

THIOPRON è un fungicida in formulazione liquida a base di zolfo per il controllo di malattie fungine che attaccano tutte le colture agricole.

Coltura	Avversità	Dose*	Note
Vite	Oidio	300 - 400 ml/hl 600 - 800 ml/hl 1200 ml/hl	All'insorgere della malattia o in caso di modesti attacchi In situazioni mediamente gravi In situazioni gravi o per trattamenti "eradicanti"
Pomacee	Ticchiolatura, Oidio ed eriofidi (pre e post fioritura)	300 - 400 ml/hl (4 - 4,5 L/ha) 600 - 800 ml/hl (6 - 9 L/ha)	Con bassa pressione della malattia o in miscela con altri agrofarmaci Con alta pressione di malattia
	Ticchiolatura, Oidio ed eriofidi (da frutto noce a pre raccolta)	200 - 300 ml/hl (3 L/ha) 400 - 500 ml/hl (5-6 L/ha)	Con bassa pressione della malattia o in miscela con altri agrofarmaci Con alta pressione della malattia
	Oidio (trattamenti estintivi post raccolta)	600 - 800 ml/hl (6 - 9 L/ha)	
Volume d'acqua: 1000 - 1500 L/ha, uso preventivo con turno di 4 - 7 giorni			
Nespolo	Oidio	350 ml/hl (3-4 L/ha)	
Volume d'acqua: 1000 - 1500 L/ha, uso preventivo con turno di 4 - 7 giorni			
Drupacee	Oidio, Bolla	600 ml/hl (6 - 9 L/ha)	Trattamenti preventivi
	Oidio (trattamenti estintivi post raccolta)	600 - 800 ml/hl (6 - 9 L/ha)	
	Monilia	600 - 1000 ml/hl	La dose più elevata da impiegare ad inizio fioritura
Volume d'acqua: 1000 - 1500 L/ha			
Nocciolo	Oidio, Eriofidi	800 - 1200 ml/hl (8 - 12 L/ha)	
Volume d'acqua: 1000 - 1500 L/ha			
Pomodoro	Oidio	500 ml/hl (3,5 - 5 L/ha)	Il prodotto può essere impiegato su pomodoro anche in serra
Volume d'acqua: 700 - 1000 L/ha			
Ortaggi	Oidio	500 ml/hl	Il prodotto può essere impiegato anche in serra
Volume d'acqua: 700 - 1000 L/ha			
Cereali	Oidio	8 L/ha	300 - 500 litri d'acqua/ha. Intervenire quando la malattia colpisce la penultima foglia
Riso (**)	Brusone	4 - 8 L/ha	300 - 500 litri d'acqua/ha. Effettuare 2 - 3 applicazioni nella fase compresa tra la formazione del panico (BBCH30) e lo sviluppo delle cariossidi (BBCH77) in funzione del ciclo epidemiologico del patogeno. Il prodotto può essere utilizzato da solo o in miscela con altri fungicidi
Barbabietola da zucchero	Oidio	8 - 10 L/ha	300 - 500 litri d'acqua/ha. Effettuare un primo trattamento alla comparsa della malattia ed un secondo 20 giorni dopo
Forestali, Ornamentali e Floreali	Oidio	150 - 500 ml/hl	Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia Il prodotto può essere impiegato anche in serra

* Le dosi vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata: vite 400 - 1000 L/ha, pomacee, drupacee ed altri fruttiferi 1000 - 1500 L/ha, orticole 700 - 1000 L/ha, cereali ed altre colture estensive 300 - 500 L/ha.

COMPATIBILITÀ

THIOPRON non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc...), olii minerali, captano e prodotti contenenti solventi organici.

Avvertenza - il formulato deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano; in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: può essere dannoso ad alcune cultivar di mele (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Jonathan, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap), pere (Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Decana del Comizio) ed alle Cucurbitacee. Non trattare con pianta bagnata (es. rugiada) o con temperature molto elevate. Per evitare problemi di scottature solari (sun burn) prestare attenzione alle giornate limpide e particolarmente soleggiate. Limitare i volumi di bagnatura per evitare gocciolamenti e depositi. In caso di introduzione di nuove varietà si consiglia di effettuare una prova di saggio prima dell'impiego.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non venderci sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Il contenitore non può essere riutilizzato
- * I contenitori delle taglie superiori a 50 litri dovranno essere restituiti al produttore per il riutilizzo
- ** Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

